

Allegato A) alla Raccolta n. 217

STATUTO

della

"FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BARONI – ENTE DEL TERZO SETTORE "

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Con testamento pubblicato il 2 settembre 1971 dal Notaio Dott. Luigi Vaccaro il signor Giovan Battista Baroni, deceduto a Roma il 28 agosto 1971, disponeva tra l'altro che l'intero suo patrimonio, dedotti i legati e le spese, fosse destinato a suo nome per opere di bene, a preferenza in Roma, dando così vita alla fondazione attualmente denominata "Fondazione Giovan Battista Baroni Ente del Terzo settore o in forma abbreviata Fondazione G.B. Baroni ETS, con sede legale in Roma.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

ARTICOLO 2

La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate. In particolare, provvede esclusivamente ad opere benefiche da attuarsi prevalentemente in Roma a favore di soggetti neuro motulesi e motulesi di qualsiasi natura, di soggetti neurolesi, nonché a favore di Enti ed Associazioni – meglio specificate nel successivo articolo 5 - che esplicano la loro attività in questo campo. La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:


- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;
- 5) educazione e formazione;
- 6) ricerca scientifica.
- 7) erogazione di contribuzione a favore di Enti no profit, costituiti ai sensi del Codice del Terzo Settore, per svolgere attività a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse. La Fondazione non ha scopo di lucro. Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà:

a) realizzare interventi:

- diretti a prevenire l'instaurarsi di stati personali patologici, anche aggravati da particolari situazioni di disagio socio-economico;
- per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e quant'altro occorrente per l'integrazione sociale (scolastica, ricreativa, sportiva, formativa e lavorativa) ed il mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio contesto familiare, purché le stesse vengano affidate a professionisti o strutture che utilizzano procedure di provata efficacia e ampiamente condivise in ambito scientifico. In particolare: assistenza

Emilio Vignone



[Handwritten signature]

economica al singolo disabile o alla famiglia, assistenza domiciliare, frequenza di corsi di formazione specifica, attività e prestazioni specialistiche di supporto finalizzate al recupero psicofisico;

- per la sperimentazione di nuovi modelli di servizi, ivi compresa l'attività di ricerca scientifica nel campo specifico;

- di sostegno agli Enti ed Associazioni previsti al successivo articolo 5 per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili o immobili finalizzati all'attività di assistenza in favore dei soggetti indicati al presente articolo;

b) accettare donazioni, lasciti e legati testamentari finalizzandoli sia all'incremento del patrimonio che al raggiungimento delle proprie finalità.

c) prestare servizi strumentali ad altri enti del Terzo settore, così come previsto dall'art. 5, lettera m della Legge 117/2017:

ARTICOLO 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal fondo di dotazione proveniente dai conferimenti in danaro o beni mobili effettuati dal Testatore;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle somme derivanti da rendite non utilizzate o plusvalenze verificatesi su operazioni finanziarie che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

ARTICOLO 4

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

2) da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3) dai contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da Enti Pubblici, Enti non Commerciali, Associazioni o altre Fondazioni e da persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, dalla destinazione del 5 per mille.

4) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse che nel rispetto dell'art. 6 della legge 117/2017 saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi nei limiti e con le modalità previste al successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Le finalità della Fondazione e gli interventi indicati al precedente articolo 2 saranno perseguiti attraverso l'utilizzo del Fondo di gestione dal quale ogni anno il Consiglio potrà prelevare per i suoi scopi le rendite ed i proventi, derivanti dalla gestione del patrimonio nell'esercizio precedente, che avrà ritenuto di non destinare ad incremento del Fondo di dotazione nonchè con l'utilizzo delle eventuali altre fonti di entrata di cui

all'articolo 4. In caso di carenza di disponibilità di tali fondi ed al solo fine di finanziare opere particolarmente meritevoli, il Consiglio avrà a propria disposizione per l'intera durata del mandato - un ammontare complessivo pari al 5% del valore di mercato dei titoli in portafoglio. Le opere benefiche saranno riservate a singole persone fisiche, Onlus, Enti e Aziende Pubbliche e Private, Università, Istituti di ricerca, Enti non Commerciali ed eventualmente ad Associazioni o Enti Confessionali al solo scopo di fornire assistenza a soggetti neuro motulesi, motulesi o neurolesi. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico.

Gli organi della Fondazione durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i loro membri sono rieleggibili.

Le cariche del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque, sette o nove Consiglieri nominati come segue:

- 1) la maggioranza dei Consiglieri (e pertanto cinque Consiglieri ove il Consiglio sia composto da nove componenti, quattro Consiglieri ove il Consiglio sia composto da sette membri e tre Consiglieri ove il Consiglio sia composto da cinque componenti) è composta di diritto dai Consiglieri di Diritto, per tali intendendosi:

- (A) coloro che alla data di entrata in vigore del presente Statuto erano già componenti il Consiglio di Amministrazione ("Consiglieri di Diritto");
- (B) coloro che, dopo aver già svolto un mandato da componenti il Consiglio di Amministrazione, siano stati nominati quali Consiglieri di Diritto su proposta del Presidente e con deliberazione assunta all'unanimità dai Consiglieri di Diritto in carica;

- 2) la restante parte dei Consiglieri (e pertanto quattro Consiglieri ove il Consiglio sia composto da nove componenti, tre Consiglieri ove il Consiglio sia composto da sette membri e due Consiglieri ove il Consiglio sia composto da cinque componenti) è designata, per cooptazione con deliberazione a maggioranza dei Consiglieri di Diritto e su proposta del Presidente della Fondazione e del Comitato Scientifico, tra persone che siano espressione autorevole della società civile e che possano contribuire alla promozione e allo sviluppo della Fondazione.



I Consiglieri di Diritto durano in carica tre esercizi al pari di quelli non aventi la qualifica di Consiglieri di Diritto fermo il loro diritto ad essere rinominati in via di diritto al momento della nuova costituzione del Consiglio di Amministrazione. Qualora nel corso della relativa durata in carica vengano a mancare uno o più componenti aventi la qualifica di Consiglieri di Diritto, i soggetti nominati in sostituzione assumeranno a loro volta la qualifica di Consiglieri di Diritto venendo così a scadere unitamente agli altri Consiglieri di Diritto.

I Consiglieri non aventi la qualifica di Consiglieri di Diritto durano in carica anch'essi per tre esercizi ed al termine del mandato possono essere riconfermati nella carica. Qualora nel corso della relativa durata in carica, vengano a mancare uno o più componenti non aventi la qualifica di Consiglieri di Diritto, i soggetti nominati in sostituzione verranno a scadere unitamente agli altri Consiglieri non aventi la qualifica di Consiglieri di Diritto

La carica di Presidente della Fondazione spetta ad un Consigliere di Diritto. Il Consigliere di Diritto eletto Presidente può essere rinominato per i successivi mandati per i quali sia rinominato quale Consigliere di Diritto del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, con gli stessi poteri del Presidente, da esercitarsi su delega dello stesso. Il Vice-Presidente viene eletto con voto di maggioranza, ed in caso di parità risulta determinante il voto del Presidente.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, almeno 8 (giorni) giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail, comunicando anche l'ordine del giorno. Il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni che attengono la ricostituzione del patrimonio minimo, lo scioglimento o la trasformazione, nonché la fusione e la scissione della Fondazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

L'amministrazione del patrimonio, in conformità alla volontà manifestata dal Testatore, rimane invece affidata alla Filiale di Roma della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o istituti similari e di adeguato rating.

ARTICOLO 9

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio :

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche allo Statuto;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- e) forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) nomina un Segretario della Fondazione esterno al Consiglio.
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove le opportune azioni;
- g) nomina l'organo di controllo e ne determina il compenso;
- f) nomina il comitato scientifico;
- h) detiene i libri di cui all'art.15, lettere a) e b) della Legge 117/2017.

ARTICOLO 10

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti, dal Consigliere di diritto più anziano per data di nomina.

ARTICOLO 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto, giusta quanto dispone l'art. 30 CTS, da un Controllore Unico (e da un supplente) o da un Collegio di Controllori, composto da tre membri effettivi i quali nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sulla tenuta dei conti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esprime il parere sui bilanci consuntivo e preventivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio ed effettua le attestazioni di cui all'art. 30, comma settimo, CTS.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia prescritto dalla legge o venga disposto dal Consiglio di Amministrazione la revisione legale di conti è affidata ad un Revisore Legale dei Conti od ad una società di revisione, giusta quanto dispone l'art. 31 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinate dall'art. 28 CTS.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, il Consiglio scientifico è composto da nove membri:

- a) quattro nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) uno designato dal Rettore della Università La Sapienza;
- c) uno designato dal Rettore dell'Università di Tor Vergata;
- d) uno designato dal Rettore dell'Università Campus Bio Medico.
- e) uno designato dal Rettore dell'Università Policlinico Gemelli
- f) un Consigliere della Fondazione in qualità di membro di diritto.

I membri del Consiglio scientifico dovranno essere nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

I membri del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il Consiglio scientifico elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Il Presidente del Consiglio scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione dei quorum.

Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la

quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative approvate.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri di quest'ultimo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento, alla vita e all'attività del Consiglio scientifico potranno essere stabilite in un futuro regolamento dallo stesso adottato.

Ai membri del Consiglio scientifico ad esclusione del Consigliere della Fondazione membro di diritto, è riconosciuto un gettone di presenza il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre rideterminare il numero del Consiglio scientifico riducendone il numero sino anche a cinque componenti, in tal caso rideterminando che le modalità di nomina o designazione tra le categorie indicate al primo comma del presente articolo.

Il Consiglio scientifico dura in carica tre anni ed in ogni caso scade con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

ARTICOLO 14

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione della Fondazione o che alla stessa siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 15

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, ove nominati, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione anche di carattere programmatico.

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge ed ai sensi dell'art. 15 CTS, il Consiglio di

Amministrazione terrà "Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione", l'Organo di Controllo terrà il "Libro verbali dell'Organo di Controllo", il Comitato Tecnico Scientifico il "Libro verbali del Comitato Tecnico Scientifico".

I volontari che svolgono eventualmente la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 17 CTS tenuto dal Consiglio di Amministrazione, anche tali libri dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due consiglieri.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 16

Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri, allo stesso Consiglio di Amministrazione compete con le medesime maggioranze ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS.

ARTICOLO 17

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dal CTS.

Giuseppe Vignozzello

[Signature]

